

**Parte seconda - N. 123**

**Anno 43**

**14 agosto 2012**

**N. 155**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.23

**Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.24

**Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012** 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.25

**Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** 11

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

**Registrazione ordinanze del Commissario delegato** 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.23

**Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

**Visto** l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”

**Visto** il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decretoprovvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

**Richiamato** il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

**Visto** l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

**Visto** in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: “*i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assi-*

*curata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;*

**Considerato** che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con esiti classificati da B a E;

**Tenuto conto** che le rilevazioni effettuate hanno interessato oltre 50.000 abitazioni comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;

**Considerato** che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni significativi, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;

**Ritenuto** opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l’accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;

**Tenuto conto** che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all’emergenza abitativa vanno a comporre un “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” variamente articolato, nell’ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;

**Vista** la relazione, allegato “A” al presente decreto, che illustra nel dettaglio le varie azioni che si intendono porre in essere per affrontare l’emergenza abitativa che si determinata a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Definiti** quali elementi qualificanti del programma, da attivare immediatamente, le seguenti azioni:

- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l’affitto;
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
  - a) nelle aree rurali;
  - b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

**Sentito** il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.

**Visto** l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

**Ritenuto** che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l'attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DISPONE

1) di approvare il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", così articolato:

- Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l'affitto;
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES "B", "C" ed "E" leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili;

a) nelle aree rurali;

b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

2) di dare atto che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" trova specificazione nell'allegata relazione (allegato "A") alla presente ordinanza come parte integrante;

3) di dare atto che all'attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.

4) di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell'art.27, comma 1 della L. 340/2000,.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.24

**Criteria e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, in G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

**Visto** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

**Richiamato** il comma 5 del citato art. del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "av-

valersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

**Viste** le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, della Legge 122 del 1 agosto 2012;

**Viste** le Ordinanze della Protezione Civile n.1 del 22 maggio 2012 e n.2 del 2 giugno 2012;

**Vista** la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile che, nel disciplinare il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eventi sismici, esclude l'erogazione del contributo ai nuclei familiari che abbiano trovato sistemazione alloggiativa con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione (punto A.4 della Direttiva Regionale);

**Vista** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 agosto 2012;

**Vista** la propria Ordinanza n.17 del 2 agosto 2012;

**Sentito** il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall'Ordinanza 1 dell'8 giugno 2012.

**Tenuto conto** che i provvedimenti che il Commissario delegato mette in campo in risposta all'emergenza abitativa compongono il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" variamente articolato, e che si rende opportuno favorire il massimo coordinamento tra i suddetti provvedimenti;

**Visto** l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

**Ritenuto** che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l'attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

#### DISPONE

1. di prevedere l'impiego dell'istituto del Contributo Autonoma Sistemazione (CAS), così come previsto dalla *"Direttiva disciplinante i termini, i criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012"*, approvata con Determinazione n.506 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18/06/12 e pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.101 del 20/06/12, in applicazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012;

2. Di confermare i punti A. "Ambito di applicazione", A.1. "Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa", A.4 "Esclusioni" ed A.6 "Erogazione dei finanziamenti ai Comuni a copertura dei contributi spettanti" della su menzionata Direttiva fatto salvo per quanto attiene l'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme ai Comuni che avverrà con cadenza bimestrale invece che trimestrale;

3. Della stessa Direttiva, di confermare il punto A.5 "Istruttoria delle domande e richiesta da parte dei Comuni dell'assegnazione dei finanziamenti a copertura dei contributi spettanti ai nuclei familiari", sostituendo le parole "Elenco Riepilogativo / Autonoma Sistemazione (ER/AS)" con le seguenti: "Elenco Riepilogativo / Nuova Autonoma Sistemazione (ER/NAS)" (*tale sostituzione è da intendersi in tutti i casi in cui successivamente nella su menzionata Direttiva se ne fa menzione*), nonché di aggiungere al 5° capoverso del medesimo punto A.5: "...l'ammontare del nuovo contributo spettante nel rispetto dei massimali previsti di cui al punto A.3 sostituito e riportato di seguito".

4. Di sostituire il punto A.2 "Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo" nel modo seguente:

Possono usufruire del nuovo CAS i nuclei familiari che hanno ricevuto Ordinanza di sgombero:

- totale,
- temporanea, fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione,
- parziale, purchè non ci siano le condizioni di utilizzo dell'abitazione,

da parte dell'Autorità competente e non avere avuto, alla data di entrata in applicazione della presente Ordinanza, il ripristino dell'agibilità.

Il Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione con i nuovi criteri, che subentra al precedente "CAS", è concesso in applicazione della presente Ordinanza a decorrere dal 1 agosto 2012 e fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

I proprietari di seconde case situate nella provincia di residenza, agibili e libere, comunicano entro 30 giorni dalla entrata in applicazione del presente nuovo regime detta circostanza, che comporta la decadenza del beneficio.

A coloro che usufruiscono del precedente CAS ma non han-

no titolo per poter accedere al nuovo CAS o che incorrono nella decadenza, il Comune notificherà il venir meno dei requisiti di accesso e conseguentemente la non ammissibilità al nuovo regime.

Coloro che non hanno mai presentato domanda di CAS e intendono a accedere al Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione, devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile sgomberato adibito ad abitazione principale, abituale e continuativa apposita comunicazione in carta semplice, utilizzando il modulo allegato "Domanda di Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione".

La domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere spedita a mezzo posta, consegnata a mano od inviata via e mail al Comune in cui è ubicato l'immobile sgomberato adibito ad abitazione principale abituale e continuativa.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo raccomandata posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi in cui la domanda presentata non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la comunicazione di domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella comunicazione di domanda di contributo. È comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della comunicazione di domanda.

È onere del beneficiario dare tutte le comunicazioni al proprio Comune entro 10 giorni relative a variazioni delle dichiarazioni rese.

5. Di sostituire il punto A.3 "Requisiti, criteri e massimali e per la concessione del contributo" nel modo seguente:

Il Nuovo Contributo Regionale per l'Autonoma Sistemazione riconosce 200,00 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare. Sono previsti inoltre:

- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%,
- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per le persone con più di 65 anni.
- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per i minori di 14 anni.

Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350,00 euro mensili.

L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

I requisiti per poter beneficiare dei contributi aggiuntivi devono essere posseduti alla data del sisma.

Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900,00 euro mensili per nucleo familiare, massimale comprensivo degli eventuali contributi aggiuntivi.

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il contributo massimale mensile spettante per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Il contributo è erogato al nucleo familiare che ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti.

Agli oneri presunti in complessivi € 39 200 000,00 derivanti dall'applicazione di tale provvedimento a far data 1 agosto 2012 ed agli oneri derivanti dalla Determinazione n.506 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18/06/12 per i giorni 30 e 31 luglio 2012 si farà fronte con le risorse del Fondo per la ricostruzione, art. 2 comma 3 della Legge 122 del 1 agosto 2012.

6. di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell'art.27, comma 1 della L. 340/2000;

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

## MODULO DOMANDA / NUOVO CAS-SISMA MAGGIO 2012



## DOMANDA DI NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
(COGNOME E NOME)

### C H I E D E IL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE (con decorrenza dal 1 agosto 2012)

A SEGUITO EVENTI SISMICI IN PROVINCIA DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA  
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE  
DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER CHI ATTESTA IL  
FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

### DICHIARA QUANTO SEGUE

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE												
NATO A									IL	_ / _ / _ _ _ _		
NAZIONALITA'												
CODICE FISCALE								TEL.				
CHE ALLA DATA DEL SISMA ERA <input type="checkbox"/> RESIDENTE <input type="checkbox"/> DOMICLIATO (spuntare la casella che ricorre)												
VIA/PIAZZA								N.				
COMUNE								PROVINCIA				
IN QUALITÀ DI						<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO			<input type="checkbox"/> INQUILINO			

CHE PER TALE ABITAZIONE HA RICEVUTO ORDINANZA DI SGOMBERO IN DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SGOMBERO TOTALE

SGOMBERO PARZIALE

SGOMBERO TEMPORANEO

EMESSO DA .....

IL NUOVO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE E' RICHIESTO PER IL PROPRIO  
NUCLEO FAMILIARE COSÌ COMPOSTO ALLA DATA DEL SISMA:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA


**NEL NUCLEO FAMILIARE ERANO PRESENTI ALLA DATA DEL SISMA:****Numero di soggetti di età superiore ai 65 anni:** n ° \_\_\_\_\_

Cognome.....Nome.....

Cognome.....Nome.....

**Numero soggetti portatori di handicap:** n ° \_\_\_\_\_

Cognome.....Nome.....

Ente che ha provveduto al riconoscimento dell'handicap .....

Cognome.....Nome.....

Ente che ha provveduto al riconoscimento dell'handicap .....

**Numero di minori di 14 anni:** n ° \_\_\_\_\_

Cognome.....Nome.....

Cognome.....Nome.....

Cognome.....Nome.....

**IL RICHIEDENTE DICHIARA DI NON FRUIRE DI ALTRA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA CON ONERI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA O IN ALLOGGI IN AFFITTO, OVVERO DI RINUNCIARVI ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE DEL PRESENTE CONTRIBUTO.**

**IL RICHIEDENTE DICHIARA DI NON AVERE DISPONIBILITA' DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA, AGIBILE E LIBERO.**

**FRUIRE DI ALTRA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA CON ONERI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA O IN ALLOGGI IN AFFITTO, OVVERO DI RINUNCIARVI ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE DEL PRESENTE CONTRIBUTO.**

**IL RICHIEDENTE IL PRESENTE CONTRIBUTO SI IMPEGNA, NEL CASO FOSSE ASSEGNATARIO DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE, A CONCLUDERE I LAVORI ENTRO OTTO MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AVVIO LAVORI, PENA LA DECADENZA DEL PRESENTE BENEFICIO.**

**IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A DARE, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI, COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI RESE AL COMUNE IN CUI E' UBICATO L'IMMOBILE.**

**IL RICHIEDENTE E' ALTRESI' CONSAPEVOLE CHE AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA CESSA IL DIRITTO AL PRESENTE CONTRIBUTO.**

**L'INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE A CUI INVIARE COMUNICAZIONI E' IL SEGUENTE:**

.....

**Data,** .....

**Firma del richiedente**.....

**Spazio riservato al Comune per note:**

---

---

---

---

---

---



**NOTE. LEGGERE CON ATTENZIONE:**

- a. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione l'Ordinanza che disciplina termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione del Nuovo Contributo Regionale per l'Autonoma Sistemazione, nonché La Direttiva disciplinante i termini, i criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012", approvata con Determinazione n.506 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18/06/12 e pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.101 del 20/06/12.
- b. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare.
- c. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell'abitazione distrutta o inagibile.
- d. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, DPR n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- e. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, entro la data di scadenza dello stato di emergenza come previsto dalla direttiva.
- f. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (Art 75 DPR 445/2000).
- g. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

**INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali**  
**(Erogazione di finanziamenti al Comune per la concessione di contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi)**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornirle, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

**2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune di residenza/dimora abituale in relazione agli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2012 e il 29 maggio 2012:

Al momento della comunicazione da parte del Comune alla Regione Emilia-Romagna dell'ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria.

**3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per l'erogazione del finanziamento al Comune a copertura, ove spettante, del contributo da lei richiesto.

**4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

**5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del contributo da lei richiesto.

**6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

**7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna e, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.

**9. Titolari del trattamento diversi dall'Agenzia regionale di protezione civile**

Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per gli ambiti di propria competenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 AGOSTO 2012, N.25

**Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

**Visto** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"

**Visto** il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decretoprovedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

**Richiamato** il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

**Vista** la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 dell'Agenda Regionale di Protezione Civile che, nel disciplinare il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eventi sismici, esclude l'erogazione del contributo ai nuclei familiari che abbiano trovato sistemazione alloggiativa con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione (punto A.4.);

**Sentito** il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall'Ordinanza 1 dell'8 giugno 2012.

**Ritenuto** di dover individuare quale misura per l'assistenza alle popolazioni il reperimento di alloggi in affitto per le persone rimaste prive di abitazioni;

**Ritenuto** di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi in questione;

**Ritenuto** opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l'accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;

**Tenuto conto** che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all'emergenza abitativa vanno a comporre un cosiddetto "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione"

variamente articolato, nell'ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;

**Tenuto conto** che detti provvedimenti fanno riferimento tra gli altri, oltre al presente, all'assegnazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS);

**Visto** l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

**Ritenuto** che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l'attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

## DISPONE

**1** Il Commissario delegato, su proposta dei Comuni, reperisce alloggi in locazione ad uso abitativo non utilizzati, arredati e non arredati, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

**2** Di individuare quali beneficiari assegnatari di alloggi in locazione, ai sensi della presente Ordinanza, i cittadini e i nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**3** I beneficiari assegnatari dichiarano, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e di rinunciare alla eventuale sistemazione alloggiativa, con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, strutture alberghiere.

**4** I beneficiari assegnatari degli alloggi, all'atto della stipula del contratto, non debbono godere dei benefici previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, n.1, ossia del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero rinunciarvi.

**5** I sindaci dei Comuni emanano un bando per raccogliere manifestazioni di interesse dei cittadini e dei nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione.

**6** I criteri di priorità per la formazione della graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute che devono essere utilizzati sono: la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza, il numero dei componenti del nucleo familiare, la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai Sindaci.

**7** I sindaci, completata la presente procedura, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, provvedono ad individuare dalla graduatoria di priorità gli assegnatari degli alloggi e a predisporre un verbale di consegna.

**8** La locazione è disciplinata in base all'allegato schema di contratto tipo (all. 1) per la locazione di alloggi in favore di nuclei familiari le cui abitazioni siano state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**9** Sulla base del contratto tipo di cui al precedente punto 6),

i Comuni, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, e gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanei con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i Comuni o le ACER provvedono al pagamento del canone. I proprietari degli immobili possono farsi assistere dalle associazioni e rappresentanze della proprietà per la stipula del contratto di locazione. La durata temporale dell'affitto non può essere superiore a 18 mesi. Non è previsto alcun deposito cauzionale. Non è consentita la sublocazione.

**10** Il canone di locazione viene determinato avendo a riferimento il canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, compensato dalla perdita dei benefici fiscali.

**11** Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati all'alloggio dall'assegnatario sono risarciti al proprietario fino ad un ammontare massimo di 3.500,00 euro per il tramite di apposita polizza assicurativa stipulata da Comune/ACER nell'interesse del proprietario. Il premio della polizza assicurativa è pagato dall'assegnatario contestualmente alla firma del presente contratto di locazione. Per il risarcimento al proprietario dei danni eccedenti l'importo assicurato, il Comune e l'ACER hanno diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario.

**12** Il Comune/l'ACER e l'assegnatario si impegnano a riconsegnare l'alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nella consegna dell'alloggio fino al suo rilascio è dovuto dal Comune/ACER al proprietario una indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 20% e l'assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune o Acer una penale giornaliera di 30,00 euro. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione all'affittuario ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dal Sindaco, a seguito di sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa.

**13** Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonché la tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

**14** Il Comune/l'ACER può concedere un contributo una tantum, di ammontare non superiore a 1.000,00 euro, a favore degli assegnatari degli alloggi per sostenere le spese di trasloco e allacciamento utenze e di ulteriori 2.000,00 euro per gli arredi, qualora gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.

**15** Nell'ipotesi della disponibilità di alloggi a titolo gratuito si applicano, per quanto possibile tutti i precedenti punti di questa ordinanza eccetto il punto 8) relativo alla determinazione del canone. In caso di ritardo nella riconsegna si applica quanto previsto al punto 12.

**16** Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza, previsti in complessivi € 6 000 000,00 comprese le spese di stipula, di gestione dei contratti e quelle spese relative ad eventuali procedure giudiziali di rilascio degli alloggi, fatto salvo quanto previsto a carico dell'assegnatario nei precedenti punti, sono coperti a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.

**17** Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994 dichiarandola, al contempo provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L. 340/2000;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 Agosto 2012

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

**ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N. 25 DEL 14 agosto 2012****SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI LE CUI ABITAZIONI SONO STATE INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.**

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

fra

- Comune/AZIENDA Casa Emilia-Romagna della provincia di (in nome e per conto del Comune di \_\_\_\_\_,) nella persona del funzionario all'uopo delegato \_\_\_\_\_ in seguito nominata "Comune/ACER di \_\_\_\_\_";

e

- il Sig./Soc. \_\_\_\_\_ con residenza/sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in seguito chiamato "proprietario";

e

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con residenza in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, assegnatario di una casa a uso abitazione a titolo temporaneo per sé e per il proprio nucleo familiare composto da (indicare: nome, cognome, data di nascita, grado di parentela):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in quanto l'abitazione principale, detenuta a titolo (indicare il titolo di godimento: proprietà, locazione, ecc.) sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è (barrare l'ipotesi che ricorre):

- stata distrutta tutta o in parte
- stata sgomberata con provvedimento della competente autorità
- ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità
- dichiarata inagibile a seguito di sopralluogo

con ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in seguito chiamato "assegnatario";

**premess**

- che in data 6 giugno 2012 è stato emanato il D.L. n. 74, concernente “Gli interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012 il cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario Delegato;
- che con provvedimento del \_\_\_\_\_, il Comune ha individuato il Sig. \_\_\_\_\_, quale soggetto avente diritto all’assegnazione dell’unità abitativa oggetto del presente contratto;
- che è stata acquisita da parte dell’Amministrazione la dichiarazione rilasciata dall’assegnatario, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e ss.mm., relativa alla mancanza di altra soluzione abitativa alternativa nella provincia di residenza o di domicilio e di rinunciare alla eventuale sistemazione alloggiativa, con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza;
- che è stato redatto un verbale, allegato al presente contratto (all.1), da un tecnico comunale/dell’Acer, sottoscritto dal proprietario, che attesta l’ubicazione, la descrizione dei vani e catastale e lo stato dell’immobile, la consistenza dei beni mobili ed il loro stato, la dotazione di utenze a norma di legge e funzionanti, nonché la certificazione energetica e la regolarità degli impianti;
- che il canone di locazione è stato determinato con riferimento ai canoni concertati secondo le tabelle degli accordi territoriali applicati nel comune, compensato dall’eventuale perdita di benefici fiscali;
- che il nucleo familiare dell’assegnatario non percepisce il Contributo per l’autonoma sistemazione previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 22/05/2012 e disciplinato dalla determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 dell’Agenzia regionale di protezione civile, ovvero vi ha rinunciato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**

Il Sig. \_\_\_\_\_, proprietario già descritto nelle premesse, concede in locazione al Sig. \_\_\_\_\_ ed ai componenti del nucleo familiare sopra indicato, che accetta, l’immobile sito nel Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, scala \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, int. \_\_\_\_\_, composto di vani \_\_\_\_\_ e servizi, con i relativi beni mobili che lo compongono, come meglio precisato nell’allegato verbale (all. 1) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Sig. \_\_\_\_\_, assegnatario dell'immobile, dopo aver visitato i locali ed averli trovati idonei ed esenti da vizi e/o difetti visibili, si obbliga:

- a non sublocare l'immobile o a darlo in uso a terzi ed a qualunque titolo;
- a utilizzare l'immobile e le cose mobili che lo compongono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- a non apportare alcuna modifica, addizione o miglioria senza il preventivo consenso scritto del proprietario;
- a riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso;
- a rispettare il regolamento condominiale se esistente;
- a non compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile;
- a non esercitare nell'alloggio attività incompatibili con l'uso abitativo, o pericolose o antigiuridiche.

La violazione anche di uno solo dei seguenti obblighi comporterà la risoluzione, di diritto, del presente contratto.

### **Art. 3**

Il contratto è stipulato per mesi \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con possibilità di rinnovi taciti di .... mesi in ..... mesi fino ad un massimo di 18 mesi.

Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al proprietario ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dal sindaco, a seguito della sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa.

### **Art. 4**

Il Comune/l'ACER \_\_\_\_\_ si impegna, per tutta la durata del contratto a corrispondere per l'utilizzo dell'immobile (e dell'arredo e suppellettili che lo compongono), euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mensili con rate trimestrali.

Il Comune/l'ACER e l'assegnatario si impegnano a riconsegnare l'alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nella consegna dell'alloggio fino al suo rilascio è dovuta dal Comune/ACER al proprietario una indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 20% mentre l'assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune o ACER una penale giornaliera di 30,00 euro.

### **Art. 5**

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso ad una procedura giudiziale di rilascio dell'alloggio, il proprietario può delegare il comune/l'Acer, che ne sostiene le relative spese, ad attivare la procedura stessa e compiere tutti gli atti necessari.

### **Art. 6**

Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati all'alloggio dall'assegnatario sono risarciti al proprietario fino ad un ammontare massimo di 3.500,00 euro per il tramite di apposita polizza assicurativa stipulata dal Comune /l'ACER nell'interesse del proprietario.

Il premio della polizza assicurativa è pagato dall'assegnatario contestualmente alla firma del presente contratto di locazione. Per il risarcimento al proprietario di danni eccedenti l'importo assicurato, il Comune/l'ACER hanno diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario.

#### **Art. 7**

Il comune/l'ACER all'atto della stipula del presente contratto di locazione concede all'assegnatario un contributo una tantum, di euro..... per sostenere spese di trasloco e allacciamento utenze e di euro..... per la dotazione degli arredi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.

#### **Art. 8**

Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

#### **Art. 9**

A tutti gli effetti del presente atto l'assegnatario elegge domicilio nei locali a lui concessi in godimento.

#### **Art. 10**

Il Comune/l'ACER rimane estraneo ad ogni contenzioso che possa insorgere tra il proprietario dell'immobile e l'assegnatario per fatti o atti non di diretta responsabilità propria, e comunque al di fuori degli obblighi contrattuali.

Per la definizione delle controversie in ordine alla interpretazione ed applicazione delle clausole previste nel presente contratto, che non si siano potute risolvere in via bonaria tra le parti, le stesse indicano quale Foro competente quello dell'Amministrazione.

#### **Art. 11**

Le parti danno atto che è stato redatto verbale di consegna dell'immobile che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto (all. 2).

Il Comune/l'ACER

IL PROPRIETARIO

L'ASSEGNATARIO



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N.74/2012

**Registrazione ordinanze del Commissario delegato**

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle seguenti Ordinanze del Commissario delegato:

- Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 registrata dalla Corte dei

Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 14 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 131.

- Ordinanza n. 21 del 10 agosto 2012 registrata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 14 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 132.

- Ordinanza n. 22 del 10 agosto 2012 registrata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 14 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 133.

Il Commissario delegato

Vasco Errani

---